

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA la Legge 240/2010, così modificata dalla Legge n.79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n.36 del 30/04/2022;

VISTA la delibera del Senato accademico del 12 luglio 2024, con la quale è stata approvato il Regolamento per il conferimento della Laurea magistrale honoris causa e di altri titoli onorifici;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2024, con la quale è stata approvato il Regolamento per il conferimento della Laurea magistrale honoris causa e di altri titoli onorifici;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento per il conferimento della Laurea magistrale honoris causa e di altri titoli onorifici.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 2 agosto 2024

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna



UNIVERSITÀ
CUSANO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE HONORIS CAUSA E DI ALTRI TITOLI ONORIFICI



Sommario

ART. 1) OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2) REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE HONORIS CAUSA E DI ALTRI TITOLI ONORIFICI	3
ART. 3) PROCEDURA DI CONFERIMENTO	3
ART. 4) DOTTORATO DI RICERCA HONORIS CAUSA	4
ART. 5) LAUREA ALLA MEMORIA	4
ART. 6) PROFESSORE/SSA EMERITO/A E ONORARIO/A	4
ART. 7) INTITOLAZIONE DI AULE, LABORATORI E BIBLIOTECHE	5
ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI	5



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE HONORIS CAUSA E ALTRI TITOLI ONORIFICI

Art. 1) Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo, disciplina le modalità per il conferimento della laurea magistrale honoris causa e altri titoli onorifici da parte dell'Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma.

Art. 2) Requisiti per il conferimento della laurea honoris causa e di altri titoli onorifici

La laurea honoris causa, ai sensi dell'art. 169 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con RD n. 1592/1933, può essere conferita a personalità di rilievo appartenenti alla Comunità nazionale ed internazionale - che abbiano conseguito nei campi scientifici, culturali o sociali, traguardi e/o risultati di profilo particolarmente elevato su materie coerenti con il curriculum del Corso di laurea per cui si richiede il conferimento del titolo.

Il Senato Accademico può conferire un numero di lauree honoris causa per ciascun anno accademico nei limiti stabiliti dal MUR.

La laurea honoris causa attribuisce tutti i diritti di quella ordinaria in quanto è ad essa equiparata ex lege.

Il conferimento del titolo di laureata/o honoris causa può essere previsto solo per Corsi di laurea magistrale attivi nell'anno accademico di riferimento e che hanno completato la prima durata legale; non è consentito per chi sia già in possesso di un titolo magistrale o titolo equivalente, conseguito in Italia, in modalità sia ordinaria sia honoris causa, nella medesima classe di laurea.

Art. 3) Procedura di conferimento

La proposta di conferimento della laurea honoris causa è formulata dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il Corso di laurea magistrale attinente con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei docenti che ne fanno parte. Tale proposta deve indicare l'esatta denominazione della Laurea magistrale che si intende conferire e l'indicazione della classe di afferenza, nonché essere corredata dal *curriculum vitae* del candidato, da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta e da eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del candidato e la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 del Regolamento.

Il Rettore sottopone la richiesta all'approvazione del Senato Accademico che conferisce le lauree honoris causa con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei voti, acquisito il parere favorevole del CDA. All'esito, la Direzione Generale procede all'invio della documentazione agli uffici competenti del MUR per l'approvazione.



Art. 4) Dottorato di ricerca honoris causa

Il Dottorato di ricerca honoris causa può essere conferito a personalità di rilievo, normalmente già laureate, appartenenti alla Comunità nazionale ed internazionale, i cui meriti scientifici, professionali, umanitari o sociali siano pubblicamente riconosciuti e afferenti agli obiettivi del corso di Dottorato attinente.

La richiesta di conferimento del Dottorato honoris causa è formulata con la maggioranza dei 2/3 dei voti del Consiglio di Dipartimento, acquisito il parere favorevole del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca - e sottoposta dal Rettore al Senato Accademico che conferisce il titolo con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei voti, acquisito il parere favorevole del CDA.

La proposta può essere formulata solo relativamente ai Dottorati di ricerca attivi al momento del conferimento. Il Senato Accademico può conferire, per ogni anno accademico, tre titoli di Dottorato honoris causa di interesse generale d'Ateneo.

Il titolo di Dottorato honoris causa attribuisce tutti i diritti di quello ordinario in quanto è ad esso equiparato *ex lege*.

Art. 5) Laurea alla memoria

La laurea alla memoria può essere conferita agli studenti universitari deceduti in prossimità dell'esame finale di laurea, nell'ipotesi in cui abbiano superato almeno i 4/5 degli esami dello stesso corso di studio per cui se ne chiede il conferimento.

Possono richiedere il conferimento della laurea alla memoria, i familiari fino al secondo grado di parentela degli studenti di cui al comma 1.

La proposta è presentata al Consiglio di Dipartimento che, acquisito il parere del Corso di Studi, delibera a maggioranza dei 2/3 dei voti; è successivamente inviata al Rettore, che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico.

Per il conferimento, non è richiesta nessuna tassa e/o contributo aggiuntivo.

Art. 6) Professore/ssa Emerito/a e Onorario/a

L'Università, ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con RD n. 1592/1933 e dell'art. 15, co. 2, Legge 311/1958, e successive integrazioni e modificazioni, può conferire il titolo di Professore Emerito o Professore Onorario.

Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai docenti di prima fascia o dimissionari che hanno prestato almeno venti anni di servizio nel ruolo, di cui almeno la metà presso l'Università Niccolò Cusano - Telematica Roma; costituisce titolo di merito e considerazione aver rivestito all'interno dell'Ateneo cariche istituzionali di particolare rilievo.

Il titolo di Professore Onorario può essere conferito ai docenti di prima fascia in quiescenza che hanno prestato almeno quindici anni di servizio nel ruolo.

I titoli di Professore Emerito e Onorario sono conferiti valutando l'attività didattica, scientifica e istituzionale svolta negli anni, comprovata dalle pubblicazioni di alto profilo nazionale e/o internazionale e/o dall'ottenimento di prestigiosi riconoscimenti.

La proposta può riguardare Professori che:

- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
- non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
- non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica;
- non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
- siano in quiescenza da non più di 24 mesi.

La proposta di conferimento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento di ultima afferenza e successivamente presentata al Senato Accademico che si esprime in merito, con votazione riservata alla componente dei Professori di prima fascia e con il quorum deliberativo dei due terzi degli aventi diritto di voto.

All'esito, la Direzione Generale procede all'invio della documentazione agli uffici competenti del MUR per l'approvazione.

Nel rispetto delle norme vigenti, ai Professori Emeriti e Onorari possono essere attribuiti incarichi di insegnamento.

Art. 7) Intitolazione di Aule, Laboratori e Biblioteche

L'Università può intitolare Aule, Laboratori, Biblioteche a personalità scomparse - di riconosciuto prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile, alle vittime della mafia e del terrorismo - e a Persone che hanno contribuito al progresso scientifico e accademico dell'Ateneo.

La deliberazione, adottata dal Senato Accademico dopo aver acquisito il parere favorevole del CDA, deve indicare il nominativo della Persona alla quale deve essere intitolato il luogo e le relative motivazioni a sostegno della richiesta. Tale delibera deve contenere i dati anagrafici della persona scomparsa (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data della morte) e il testo dell'eventuale epigrafe che s'intende riportare sulla targa d'intitolazione.

Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.

Art. 8) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.